

Edizione di mercoledì 2 Ottobre 2019

IMPOSTE SUL REDDITO

Leasing immobile promiscuo deducibile per il professionista?

di Fabio Garrini

LAVORO E PREVIDENZA

Socio di più società sconta l'Inps anche sulla quota accomandante

di Alessandro Bonuzzi, Andrea Puppo

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Rimborso Iva al conferente se il credito è escluso dall'azienda conferita

di Fabio Landuzzi

CONTENZIOSO

Processo tributario: le deroghe a notifiche e depositi telematici

di Gennaro Napolitano

AGEVOLAZIONI

Innovation manager: concessione ed erogazione del voucher

di Debora Reverberi

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

IMPOSTE SUL REDDITO

Leasing immobile promiscuo deducibile per il professionista?

di Fabio Garrini

Il testo dell'[articolo 54 Tuir](#), dedicato alla determinazione del **reddito dei contribuenti esercenti arti e professionisti** è stato oggetto, nel corso degli ultimi anni, di numerose modifiche normative che lo hanno reso, in molte situazioni, difficilmente interpretabile.

La più recente modifica riguardante il trattamento degli **immobili del professionista** è quella recata dalla **L. 147/2013**, finalizzata alla **re-introduzione della deducibilità dei canoni di leasing** relativi all'immobile impiegato strumentalmente nell'attività; analoga modifica **non ha però interessato la sfera dei fabbricati promiscui**, ossia quelli destinati tanto ad abitazione quanto ad ufficio del professionista.

La conseguenza di ciò è che, qualora un professionista dovesse sottoscrivere un contratto di *leasing* per un **immobile promiscuo**, i relativi **canoni** risulterebbero a tutt'oggi **non deducibili** dal reddito professionale.

Vediamo di seguito l'articolazione normativa dalla quale è possibile pervenire a tale conclusione, segnalando comunque un contrario passaggio delle **istruzioni alla compilazione del modello Redditi**.

Immobili strumentali e immobili promiscui: il triennio 2007-2009

L'[articolo 54 Tuir](#) riassume al suo interno tutta la disciplina del reddito professionale; i [commi 2 e 3](#), in particolar modo, governano rispettivamente le regole previste per i beni **impiegati strumentalmente** nell'attività e quelli impiegati **promiscuamente per uso personale ed uso professionale**.

Con riferimento agli immobili, le regole di deduzione delle relative componenti reddituali sono cambiate ripetutamente nel corso del tempo, dal 1990 ad oggi, e tali disposizioni vanno esaminate ricordando la regola aurea secondo la quale l'immobile registra il trattamento che la **disciplina fiscale gli riconosce al momento del suo acquisto**, ovvero al momento in cui viene sottoscritto il contratto di *leasing*.

Quindi, il **trattamento fiscale** (deducibilità o meno della quota di ammortamento o del canone di leasing di competenza) va verificato sulla base della data di acquisizione dell'immobile stesso: giova ricordare che quel trattamento verificato al momento dell'acquisto (o della sottoscrizione del contratto) sarà poi **conservato dall'immobile per tutto il tempo in cui esso rimarrà nella sfera professionale** del contribuente, **indipendentemente dalle evoluzioni**

normative successive.

Senza ripercorrere tutta l'evoluzione, va evidenziato che la “rivoluzione” nella tassazione degli immobili nell'ambito del reddito professione (e nella formulazione dell'[articolo 54 Tuir](#)) risale alla **finanziaria 2007**: il [comma 334 L. 296/2006](#), riscrivendo l'[articolo 54 Tuir](#), introdusse una **provvisoria rilevanza degli immobili** nell'ambito del reddito professionale.

Con riferimento al **costo degli immobili acquisiti nel triennio 2007 – 2009**:

- gli **ammortamenti degli immobili strumentali** possono essere dedotti entro i limiti dei coefficienti previsti dal **D.M. 31/12/1988** (quindi, generalmente il 3%), mentre nel caso di **immobile in proprietà adibito ad uso promiscuo** professionale e personale, il costo sostenuto non può essere dedotto, ma risulta **deducibile esclusivamente il 50% della rendita catastale**,
- i **canoni di leasing sono deducibili**, mentre nel caso in cui il contratto abbia a riferimento un **immobile promiscuo**, la **deduzione è limitata al 50% del canone di competenza**.

Al **termine dei 2009** la norma transitoria prevista dal [comma 335](#) dell'[articolo 1 L. 296/2006](#) completa i propri effetti e così pure la rilevanza fiscale degli immobili va ad esaurirsi: canoni di *leasing* e quote di ammortamento sono **divenuti indeducibili** per gli immobili acquistati (o per i contratti sottoscritti) **dal 2010**.

Ma si badi: tale decadenza sostanziale non ha toccato l'[articolo 54 Tuir](#), per cui nei [commi 2 e 3](#) continuavano a leggersi delle previsioni di deducibilità che, in forza del richiamato [comma 335](#) devono considerarsi **obsolete e del tutto inapplicabili**.

Immobili strumentali e immobili promiscui: la situazione dal 2014 ad oggi

Con decorrenza **dal 1° gennaio 2014**, la [L. 147/2013](#), [articolo 1, comma 164, lettera a](#)), è intervenuta nell'[articolo 54 Tuir](#) modificando il [comma 2](#), stabilendo che:

“La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.”

La disposizione richiamata, che ha modificato la durata del contratto al fine della deducibilità dei canoni, operata sul solo [comma 2](#) dell'[articolo 54](#), ha di fatto **riattivato dal 2014 il diritto alla deduzione dei canoni di leasing**.

Da segnalare, peraltro, che secondo l'Agenzia (risposte fornite nell'ambito del **forum del 24 maggio 2018**) a tale intervento deve applicarsi una **interpretazione restrittiva**, che **non consente di estendere la deducibilità alle quote di ammortamento di fabbricati strumentali**.

eventualmente **acquistati dal 2014** in avanti.

Concludendo sul tema che in questa sede preme analizzare, tale modifica, si badi bene, si è limitata al solo comma 2, mentre non ha in alcun modo interessato il successivo comma 3, ragion per cui la deduzione dei canoni relativi ad immobili promiscui deve considerarsi a tutt'oggi **preclusa**, a causa della decadenza contenuta nel richiamato comma 335 della **L. 296/2006**.

Le istruzioni al modello Redditi

Su punto occorre comunque segnalare **un'apertura** (come detto non suffragata dal tenore letterale della norma) dell'Amministrazione Finanziaria; le istruzioni al **rigo RE10** del modello Redditi 2019, che accoglie le **spese relative agli immobili**, con riferimento ai **fabbricati impiegati promiscuamente** dal professionista, affermano che **per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014 sarebbe ammessa la deduzione nella misura del 50 per cento del canone**.

The graphic features a blue header bar with white text. Below it, a white background area contains the main title in large blue letters, supported by a light blue curved graphic element. At the bottom, there is a call-to-action in blue text.

Seminario di specializzazione
IL BUSINESS PLAN DELLO STUDIO PROFESSIONALE
Scopri le sedi in programmazione >

LAVORO E PREVIDENZA

Socio di più società sconta l'Inps anche sulla quota accomandante

di Alessandro Bonuzzi, Andrea Puppo

Nelle scorse settimane ha fatto clamore la decisione presa dalla [Corte di Cassazione nella sentenza n. 23790/2019](#) di **escludere** gli utili derivanti dall'esser **socio di capitali** dalla contribuzione Inps commercianti.

Nel caso affrontato dai giudici di legittimità il contribuente accertato, un **lavoratore autonomo** iscritto alla **propria cassa**, era altresì **socio di diverse società**, tra cui anche **società di capitali** nelle quali **non svolgeva attività lavorativa**. L'Inps gli ha contestato il fatto di **non** aver assoggettato alla **gestione IVS** anche gli utili di competenza relativi alle **società di capitali** partecipate.

La Cassazione, confermando quanto deciso dai giudici di merito in entrambi i gradi di giudizio, ha respinto la pretesa dell'Istituto previdenziale stabilendo che **"l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall'Inps"**.

Quindi, il contribuente **socio-lavoratore** di una **Snc**, e conseguentemente iscritto alla gestione IVS, e **socio di capitale (non lavoratore)** di una **Srl** deve assoggettare alla contribuzione Inps il **solo utile** derivante dalla **società di persone**, potendo invece **escludere l'utile** relativo alla **società di capitali**.

Occorre però tener presente che l'esclusione contributiva opera solo per gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali e **non in società di persone, ancorché trattasi di socio accomandante non lavoratore di una Sas**.

Sicché, il contribuente, iscritto alla gestione IVS, **socio-lavoratore** di una **Snc** e **socio di capitale (non lavoratore)** di una **Sas** deve assoggettare alla contribuzione Inps il 100% dell'**utile spettante**, ovverosia **sia quello derivante dalla Snc che quello derivante dalla Sas**.

Ciò lo si desume dalla stessa [sentenza n. 23790/2019](#), laddove, richiamando la [sentenza della Corte Costituzionale n. 354/2001](#), viene precisato che **"nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una**

attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante. Ciò in quanto il **reddito prodotto dalle società in accomandita semplice è reddito proprio del socio**, realizzandosi, in virtù dell'articolo 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, come la stessa Corte Costituzionale ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, “**l'immedesimazione** fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001)”.

Attenzione, non si vuole dire che il **socio accomandante non lavoratore** di una Sas debba assoggettare ad Inps l'utile derivante da tale sua **unica partecipazione**, bensì che quando **scatta il presupposto contributivo**, per il fatto di essere **socio lavoratore di una società di persone**, l'Inps si sconta sul 100% dell'utile spettante, quindi anche sulla quota parte di utile relativa a una **seconda partecipazione in altra società di persone**, sebbene lì non si apporti alcun lavoro.

Ecco che allora, quando il contribuente è al contempo socio lavoratore di una Snc e **socio accomandante di una Sas**, potrebbe diventare conveniente farlo assumere come **lavoratore dipendente** nella Snc, previa trasformazione in Sas e qualificazione come socio accomandante. In tal modo si **eviterebbe** l'iscrizione alla gestione IVS e, di conseguenza, l'utile dell'altra Sas sarebbe **purificato** da ogni obbligo contributivo.

Master di specializzazione

LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI TRA CONTINUITÀ AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Rimborso Iva al conferente se il credito è escluso dall'azienda conferita

di Fabio Landuzzi

La **Corte di Cassazione** nella [sentenza n. 18143/2019](#) affronta un caso interessante relativo ad un **conferimento di azienda** da un'**impresa individuale** ad una società di capitali.

A seguito del conferimento, infatti, il conferente imprenditore individuale aveva **cessato la propria attività** e richiesto a **rimborso il credito Iva** maturato, per via della intervenuta **estinzione dell'impresa**.

L'**istanza di rimborso** aveva ricevuto il **diniego** del competente Ufficio dell'Amministrazione Finanziaria, secondo il quale il conferente imprenditore individuale **non avrebbe avuto alcuna legittimazione** per domandare il rimborso del credito Iva, nel presupposto che **non si sarebbe realizzata alcuna cessazione dell'attività** d'impresa, bensì una mera **riorganizzazione della forma giuridica** con cui tale soggetto esercitava la propria attività, che sarebbe perciò **confluita nella società conferitaria**.

Quindi, **veniva negato il diritto** del soggetto conferente a domandare il **rimborso del credito Iva**, sia per tale eccepita carenza di legittimazione, e sia per il fatto che il credito Iva, secondo la prospettazione dell'Ufficio delle Entrate, avrebbe dovuto intendersi **trasferito alla società conferitaria** in quanto parte integrante del compendio aziendale apportato.

La posizione assunta in questa fattispecie dall'**Amministrazione Finanziaria** riflette quanto aveva costituito oggetto di altra precedente prassi in materia; si veda, a titolo esemplificativo, la [risoluzione 04/01/1983 n. 353455](#) del Ministero delle Finanze in cui, in una circostanza analoga, il rimborso del credito Iva venne negato proprio per il fatto che l'imprenditore aveva conferito la propria azienda in una società di capitali, ritenendo che **legittimato al rimborso sarebbe stato il soggetto conferitario**, ovviamente verificata la sussistenza delle condizioni di legge.

La **Cassazione**, nel solco di altri precedenti in materia, supera invece questa anacronistica posizione, dando correttamente **rilevanza alla volontà delle parti** così come espressa in atti.

Infatti, è pacificamente **consentito** che dal **compendio aziendale** conferito siano **espunti elementi attivi e/o passivi** secondo la libera **autonomia contrattuale delle parti**, con il solo limite che tale eliminazione **non pregiudichi la funzionalità economica dell'azienda** fino al punto di minare le condizioni minime stesse perché si configuri, appunto, una "azienda" o un

“ramo di azienda”.

Ma, al netto di questo limite, è sempre possibile che le parti del negozio giuridico convengano di **escludere dal trasferimento anche il credito Iva** maturato dal conferente, il quale, di conseguenza, **resta nella titolarità del conferente** che ha la legittimazione per **richiederne il rimborso** al competente Ufficio dell'Amministrazione Finanziaria.

Pertanto, se viene esplicitamente previsto in atti che il **credito Iva non concorre a fare parte del compendio aziendale conferito**, o allo stesso modo, nel caso in cui tale accordo fra le parti venga espresso in atti con **altra clausola di chiusura** con cui si afferma che ogni altro elemento dell'attivo o del passivo non menzionato nella descrizione della composizione del ramo di azienda conferito deve intendersi tassativamente escluso dal medesimo, è del tutto **legittima la richiesta da parte del conferente** di ottenere il rimborso del credito Iva, ricorrendo, come nel caso di specie, la **condizione della cessazione dell'attività** di impresa.

È quindi da ritenersi **priva di pregio l'eccezione** secondo cui il rimborso non competerebbe al conferente – bensì al conferitario – in presenza, come nel caso di specie, dell'**apporto dell'unica azienda dell'imprenditore individuale**, in quanto tale operazione sottende ai fini Iva una **cessazione dell'attività** e non la sua prosecuzione in altra forma organizzativa; come pure non ricevibile è anche l'eccezione secondo cui il **credito Iva** sarebbe **componente imprescindibile del compendio aziendale**, poiché la sua presenza o meno **non qualifica** affatto in termini significativi **la natura di “azienda”**, o meno, dell'oggetto del conferimento.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Processo tributario: le deroghe a notifiche e depositi telematici

di Gennaro Napolitano

A partire dal **1° luglio 2019** è divenuto **obbligatorio** il c.d. “**processo tributario telematico**”.

Il nuovo [articolo 16-bis](#) **D.Lgs. 546/1992** (come modificato dall'[articolo 16 D.L. 119/2018](#)), infatti, al **comma 3** stabilisce che le parti, i consulenti e gli organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici sono tenuti a **notificare** e a **depositare** gli **atti processuali**, i **documenti** e i **provvedimenti** giurisdizionali **esclusivamente** con **modalità telematiche**.

Nei **giudizi** instaurati, in primo e secondo grado, a partire da tale data, quindi, gli **atti introduttivi** devono essere **notificati** alla controparte tramite la **posta elettronica certificata** (Pec) ed entro i successivi trenta giorni **depositati** in Commissione tributaria con **modalità telematiche**. Per i ricorsi e gli appelli notificati entro il **30 giugno 2019** il ricorso al regime telematico rimane facoltativo.

In tal modo, in coerenza con gli obiettivi fissati nel **Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021** dell'Agenzia per l'Italia digitale (**Agid**), giunge a compimento il processo di **digitalizzazione** della **giustizia tributaria**, avviato nel dicembre del 2015 e passato attraverso un periodo di facoltatività.

Ai fini del **deposito con modalità telematiche** del ricorso/appello e degli altri atti processuali è richiesta la **registrazione all'applicazione PTT** del **Sistema informativo della giustizia tributaria** (Sigit) per cui è necessario essere in possesso della **firma digitale** e di una **casella di posta elettronica certificata**.

Effettuata la registrazione, all'interno dell'area riservata le parti del processo (e il giudice) possono consultare il **fascicolo processuale informatico**. Si ricorda che le **regole tecniche** per l'uso di strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario sono contenute nel [D.M. 163/2013](#).

Accanto al **regime di obbligatorietà** della **notifica** e del **deposito con modalità telematiche** degli atti e dei documenti del **processo tributario**, il legislatore ha espressamente previsto alcune ipotesi di **deroga**, ammettendo, cioè, che in **specifici casi** la notifica e il deposito possano ancora essere effettuati in **modalità analogiche**.

La **prima** ipotesi di **deroga** è prevista dal **comma 3-bis** dell'[articolo 16-bis](#), del **D.Lgs. 546/1992** in base al quale i **soggetti che**, ai sensi dell'[articolo 12, comma 2](#), del medesimo decreto legislativo, **stanno in giudizio senza assistenza tecnica** hanno **facoltà** di utilizzare, per le

notifiche e i depositi, le modalità telematiche.

Si ricorda che il richiamato articolo 12 prevede, al [comma 2](#), che per le **controversie di valore fino a tremila euro** le parti **possono** stare in giudizio **senza farsi assistere** da un professionista (la stessa disposizione precisa che per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste ultime).

Tuttavia, la parte che, ricorrendone le condizioni, decide di **non avvalersi** dell'assistenza tecnica può comunque **optare** per il **regime telematico** di **notifica** e **deposito** degli **atti**. In tal caso, è tenuta a **indicare** nel **ricorso**, o nel **primo atto difensivo**, la **casella di posta elettronica certificata** alla quale intende **ricevere** le **comunicazioni** e le **notificazioni**.

Con riguardo a questa prima ipotesi di deroga, il Ministero dell'economia e delle finanze, con la [circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019](#), ha precisato che “*nella ipotesi in cui il contribuente sia privo di assistenza tecnica ancorché la causa sia di valore superiore ai tremila euro, a seguito dell'ordine del giudice di dotarsi di un difensore – ai sensi degli articoli 12, comma 10, del D.Lgs. 546/92 e 182 c.p.c. – quest'ultimo dovrà necessariamente attenersi alla modalità telematica*”.

Nella stessa **circolare** è stato altresì precisato che per effetto del **combinato disposto** dei [commi 1, 2 e 9](#) dell'**articolo 12** e dell'**articolo 16-bis**, [commi 3 e 3-bis](#), [del D.Lgs. 546/92](#), sono **sempre obbligati** alla **notifica** e al **deposito telematico** degli atti e documenti i seguenti soggetti:

- **l'ente impositore** e gli **enti della riscossione**;
- il **difensore abilitato** all'assistenza tecnica in possesso del **mandato rilasciato dal contribuente**;
- il **difensore abilitato** all'assistenza tecnica che sta in giudizio **personalmente**.

La **seconda ipotesi di deroga** è prevista dal [comma 3](#) (secondo periodo), dell'**articolo 16-bis**, del **D.Lgs. 546/1992**, in forza del quale, **in casi eccezionali** (ad esempio, mancato funzionamento delle applicazioni telematiche operanti nell'ambito del processo tributario telematico, documentazione cartacea particolarmente voluminosa, presenza di documenti non riproducibili in file), il **presidente** della Commissione tributaria o il presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il **collegio** se la questione sorge in udienza, con **provvedimento motivato** possono **autorizzare** il **deposito** con **modalità diverse** da quelle **telematiche**.

A tal proposito, la già ricordata [circolare n. 1/DF](#) ha chiarito che “*in applicazione dei principi generali in materia, deve ritenersi che l'autorizzazione possa essere concessa anche in sanatoria o d'ufficio*”.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Innovation manager: concessione ed erogazione del voucher

di Debora Reverberi

L'iter procedurale per il conseguimento del **voucher innovation manager** prevede, alla chiusura dello sportello per l'invio delle domande di agevolazione, l'avvio di una **fase istruttoria in base all'ordine cronologico di presentazione e alle riserve previste sulla complessiva dotazione finanziaria.**

Il [decreto direttoriale Mise del 25.09.2019](#) disciplina le **procedure di concessione ed erogazione** del *voucher* a Pmi e reti d'impresa.

Per quanto concerne la procedura di **concessione delle agevolazioni**, l'**articolo 5** del citato **decreto** prevede **una verifica di completezza e regolarità della domanda di agevolazione ad opera del Mise**, che avrà ad oggetto in particolare:

- **il rispetto dei massimali previsti dal Regolamento de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013);**
- **la conformità della consulenza specialistica oggetto di agevolazione con gli ambiti previsti dal [D.M. 07.05.2019](#);**
- **il possesso del rating di legalità per la Pmi proponente la domanda.**

Al termine delle verifiche di completezza e regolarità, in caso di esito positivo, il Mise procede, **entro 90 giorni dalla chiusura dello sportello, all'adozione di un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni** tramite pubblicazione del decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese sul sito istituzionale del Ministero.

L'agevolazione consiste in un contributo erogato sottoforma di *voucher* per le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell'innovazione, con l'obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle Pmi e delle reti d'impresa presenti su tutto il territorio nazionale.

L'[articolo 6](#) del decreto direttoriale Mise del 25.09.2019 dettaglia i requisiti di ammissibilità delle spese sostenute, in termini di elementi fondamentali del contratto di consulenza specialistica, titoli di spesa e terzietà dell'*innovation manager*.

Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione le spese devono soddisfare i seguenti requisiti:

Contratto di Sottoscrizione Data di sottoscrizione **successiva alla data di invio della domanda ed entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento cumulativo di**

specialistica	concessione Firma digitale dei contraenti
Durata	Da 9 mesi a 15 mesi
Oggetto	Consulenza specialistica negli ambiti di cui all' articolo 3, commi 1 e 2, D.M. 07.05.2019 con descrizione delle attività di competenza del manager Prestazioni professionali rese nel periodo di svolgimento dell'incarico e coerenti con le specializzazioni dichiarate dal manager ai fini dell'iscrizione all'elenco Mise Articolazione delle prestazioni consulenziali , con indicazione delle specifiche modalità organizzative riferite allo svolgimento delle attività Numero di giornate uomo di impegno dal manager e durata complessiva della prestazione (data di avvio e data di ultimazione) Output previsti dallo svolgimento delle attività consulenziali
Corrispettivo	Indicazione separata dell'Iva, ove dovuta, e della modalità di pagamento
Titoli di spesa	Emessi in base all'avanzamento delle attività previste da contratto, che risultino integralmente pagate entro la data di richiesta dell'erogazione Ammissibile solo l'imponibile Iva rendicontato nell'ambito del progetto Il titolo di spesa a saldo deve essere emesso entro 30 giorni dalla data di conclusione delle attività I pagamenti dei titoli di spesa devono avvenire tramite c/c intestato al beneficiario, con bonifico bancario o SEPA, con casuale "Agevolazioni di cui al decreto ministeriale del 07.05.2019 – Progetto ID _____ CUP _____"
Terzietà del manager	Prestazioni rese da <i>innovation managers</i> e società di consulenza iscritti nell'elenco Mise ed in condizione di terzietà rispetto al beneficiario, per garantire uno svolgimento alle normali condizioni di mercato

Le modalità e le tempistiche di erogazione delle agevolazioni concesse sono **disciplinate dall'articolo 7 del decreto direttoriale Mise del 25.09.2019:**

Modalità di erogazione

Seminario di specializzazione


L'OBBLIGO DEL CONTROLLO DI GESTIONE INTRODOTTO DAL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



La guerra di Roma

Stefano Tomassini

Il Saggiatore

Prezzo – 32,00

Pagine – 850

Il Regno d'Italia cinge Roma d'assedio. La attornia, la scruta dai campi al confine, entra di soppiatto con gli occhi delle spie, si sporge con cautela dalle feritoie, la reclama con furia dalle pagine dei giornali, la pretende in Parlamento. Corre l'anno 1862, l'unità nazionale è ormai compiuta, eppure Roma, il centro del mondo, continua a sfuggire e a resistere sotto il trono papale e la mal sopportata protezione dei francesi. Il neonato governo italiano cerca di scardinare le difese con la politica, mentre Garibaldi raduna in Sicilia una schiera di volontari per muovere bellicosamente verso la predestinata capitale, prima di essere fermato dal regio esercito sull'Aspromonte. Cinque anni dopo, l'eroe dei due mondi viene sconfitto dalle truppe pontificie sostenute dai francesi nella battaglia di Mentana e a Roma fallisce l'insurrezione. Ogni tentativo di conquista si infrange contro la barriera invisibile che sembra avvolgere la città e imprigionarla in un'assenza dal mondo e dal tempo. Eppure la percezione è che l'urbe possa da un momento all'altro crollare. Vittorio Emanuele II e Napoleone III, Pio IX e Francesco II, Mazzini e Garibaldi, il cardinale Antonelli e monsignor de Mérode, Ricasoli e Rattazzi. Governi sorti e caduti in pochi mesi, briganti, tradimenti, attentati, manovre segrete. Astuti triangoli politici e fini giochi di potere. Bombe e petardi. Molti carcerati, anche, e morti ammazzati.



L'Egitto tra rivoluzione e controrivoluzione


Gianni Del Panta

Mulino

Prezzo – 26,00

Pagine – 284

Dall'insurrezione di massa con epicentro in Piazza Tahrir, al Cairo, alla sconfitta del regime di Hosni Mubarak nel febbraio del 2011 e alla successiva transizione rivoluzionaria, fino alla trasformazione dell'Egitto in un regime militare dopo il violento colpo di stato guidato da al-Sisi nel luglio del 2013: il libro – la prima e più completa ricostruzione in lingua italiana di quegli avvenimenti straordinari – ripercorre la complessa dinamica rivoluzionaria e controrivoluzionaria che si è sviluppata in Egitto negli ultimi dieci anni, indagando la genesi del processo rivoluzionario, il suo svolgimento e le ragioni che ne hanno decretato la sconfitta.



L'uomo con il cervello in tasca

Vittorino Andreoli

Solferino

Prezzo – 16,00

Pagine – 336

L'evoluzione tecnologica sta portando un grande progresso in molti campi della vita dell'uomo ma anche un impatto pericoloso sul suo comportamento. Gli smartphone su cui passiamo la maggior parte del nostro tempo sono oggi vere e proprie protesi di corpo e mente e stanno conducendo a una divisione tra due cervelli: il nostro e quello che «portiamo in tasca». Una relazione pericolosa, secondo Vittorino Andreoli, che in queste pagine ricostruisce origini e funzioni dell'organo naturale mettendolo a confronto con quello artificiale, che ne è figlio, per comprendere i rischi psicologici e sociali che la rivoluzione digitale, dal computer ai tablet, dall'invenzione del web all'avanzata della robotica, ha innescato per giovani e adulti, in famiglia, nei legami e sul lavoro. La nostra identità rischia uno sdoppiamento? L'intelligenza artificiale da appendice diventerà parte integrante del nostro corpo prendendo alla fine il sopravvento? Sono solo alcune delle domande cui questo saggio cerca di dare una risposta con un'analisi affascinante sulle nostre origini e il futuro prossimo che ci aspetta.



Vecchie noiose

Gaia de Beaumont


Marsilio

Prezzo – 16,00

Pagine – 153

Che cosa succede se una donna appena pensionata ma ancora in cerca del grande amore decide di trasferirsi in un paesino nel quale improvvisamente si accorge di essere la più giovane, di essere cioè circondata da vecchi? Anzi, da vecchie? C'è chi è sempre di pessimo umore e chi prega; una è in prigione da anni, una fa la spiritosa, un'altra parla alla gatta sovrappeso, e altre ancora – macerate dall'invidia – guardano dall'alto in basso le vicine tracannando litri di caffè e quantità indescrivibili di alcol. I mariti sono morti da anni. Le signore sono molto anziane ma potrebbero vivere ancora uno o due decenni, come pure

succede, e allora fanno quel che possono: vanno dal parrucchiere, giocano a Scarabeo, cercano di capire come funzionano i nuovi apparecchi telefonici, commentano gli avvenimenti di cronaca. Stordite dai fantasmagorici colori dei nuovi televisori a schermo piatto, dove sedicenti profeti annunciano «l'imminente fine del mondo», prendono per buono tutto quello che sentono. Inoltre, Maria Gioconda, la scriteriata giovanetta appena giunta in paese, si appresta a sovvertire per sempre la loro vita quotidiana, affiancata da un carosello di personaggi indimenticabili: un prete che non vede l'ora di scappare, un vanaglorioso novantenne in pantaloncini «blu oltremare o blu oltrecielo» che si allena per la maratona di Londra, negozianti che invecchiano insieme alla loro clientela, un cane duro d'orecchi, un beccino depravato a cui piacciono le vecchie signore, e poi mariti defunti che di notte appaiono per rassicurarle, amiche pettegole, nuore cattive, figli depressi e vendicativi. Con ironia, fantasticheria e un'attentissima osservazione del mondo contemporaneo, Gaia de Beaumont racconta l'avventura – quasi western – di come si arriva e si scappa dalla vecchiaia.



Omicidio al Tour de France

Jorge Zepeda Patterson

Piemme

Prezzo – 18,50

Pagine – 384

Tour non è una gara. È una guerra. Tappa dopo tappa, la battaglia si fa più dura, la salita più ripida. E a quel punto devi essere disposto a tutto per vincere. Anche a uccidere. È quel momento dell'anno. Il momento del Tour de France. Il giovane e promettente Marc Moreau fa parte di una squadra eccezionale: è il gregario dell'americano Steve Panata, quattro volte campione nonché favorito insieme all'inglese Peter Stark e al colombiano Óscar Cuadrado. Peccato che il Tour non sembri iniziato sotto i migliori auspici: una serie di stranissimi incidenti, tra cui un inspiegabile infortunio collettivo e un avvelenamento, ne turbano lo svolgimento. Finché, in un'escalation che sembra inarrestabile, ci scappa anche il morto. Un gregario della squadra inglese viene trovato senza vita in una vasca da bagno. La polizia è ormai all'erta: il commissario Favre, incaricato di seguire il caso, chiede aiuto proprio a Marc –

il suo passato in polizia e la sua vicinanza ai fatti lo rendono la persona più adatta a collaborare alle indagini. Perché una cosa è chiara: c'è un killer tra gli atleti, e la rosa dei sospetti, man mano, è sempre più ristretta. Tanto che, mentre le salite si fanno più impossibili, e il cronometro più sensibile, Marc Moreau comincia a chiedersi se non sia proprio il suo compagno di squadra, l'invincibile Steve, ad avere un motivo per uccidere... Il nuovo fenomeno del giallo spagnolo, paragonato ai romanzi di Agatha Christie, è un intrigo irresistibile che vi porterà tra le salite e le discese di un'indagine piena di mistero e atmosfera.